

AIUTI DI STATO

C 10/94 (ex NN 104/93)

Grecia

(97/C 306/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, in merito ad un aiuto che il governo greco intende concedere a Hellenic Shipyards plc**

Con la lettera riprodotta in appresso la Commissione ha informato il governo greco della sua decisione di chiudere la procedura avviata il 16 febbraio 1994 ⁽¹⁾ ed estesa l'8 gennaio 1997 ⁽²⁾.

«L'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio ⁽³⁾ prevede che "durante il 1991 gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione, della trasformazione e riparazione navali non connessi a nuovi contratti potranno essere considerati compatibili con il mercato comune se erogati per la ristrutturazione finanziaria dei cantieri in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione collegato alla cessione dei cantieri tramite vendita".

Il 23 dicembre 1992 ⁽⁴⁾, sulla base dell'impegno assunto dal governo greco di privatizzare i cantieri navali di proprietà pubblica entro il 31 marzo 1993, la Commissione ha deciso che la remissione dei debiti dei quattro cantieri navali a cui si applicava l'articolo 10 era compatibile con le disposizioni di cui sopra, nei limiti degli importi notificati.

Poiché il governo greco non aveva rispettato la scadenza del marzo 1993, il 16 febbraio 1994 ⁽⁵⁾ la Commissione ha deciso di avviare la procedura a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti degli aiuti al funzionamento concessi dalla Grecia ai due cantieri che all'epoca erano ancora di proprietà statale: Hellenic Shipyards e Neorion Shipyards.

Dopo la privatizzazione del cantiere Neorion, il 26 luglio 1995 ⁽⁶⁾ la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, approvando l'aiuto a favore del cantiere Neorion e vietando l'aiuto a favore di Hellenic Shipyards.

Tuttavia, su richiesta del governo greco che sosteneva che la vendita del cantiere navale era imminente, la Commissione ha deciso di sospendere la notifica della propria decisione. Durante le riunioni svoltesi nel settembre 1995, la Commissione ha rinviato per due volte l'esecuzione della decisione presa in luglio.

Il cantiere è stato infine venduto (49 % delle azioni) il 18 settembre 1995 ad una cooperativa costituita dai dipendenti del cantiere. In questo modo, la Grecia si è avvalsa della facoltà di mantenere una partecipazione di maggioranza in uno dei cantieri nell'interesse della difesa nazionale, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva.

Il 31 ottobre 1995 ⁽⁷⁾, la Commissione ha adottato una nuova decisione mediante la quale ha approvato l'aiuto concesso al cantiere Neorion e ha modificato la propria decisione negativa su Hellenic Shipyards, richiedendo che le venisse presentato prima dell'11 gennaio 1996 un piano operativo che dimostrasse la redditività economico-finanziaria del cantiere.

Il piano è stato presentato come richiesto e sono state soddisfatte le condizioni fissate dall'articolo 10 della direttiva e dalla decisione della Commissione dell'ottobre 1995 per l'approvazione dell'aiuto. Tuttavia, l'importo dei debiti da cancellare era considerevolmente aumentato a causa di interessi e penalità cumulatisi ai 44 miliardi di GRD inizialmente approvati dalla Commissione nel 1992. I nuovi debiti fanno parte delle passività a carico del cantiere. La Commissione ha ritenuto che un aiuto destinato a coprire nuovi debiti costituisse un nuovo aiuto.

L'8 gennaio 1997 ⁽⁸⁾, sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha deciso di estendere la procedura già in corso concernente l'importo iniziale di 44 miliardi di GRD a favore di Hellenic Shipyards all'importo complessivo degli aiuti necessari per cancellare i debiti al momento della privatizzazione. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione su questa estensione di procedura.

⁽¹⁾ GU C 138 del 20. 5. 1994.

⁽²⁾ GU C 80 del 13. 3. 1997, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 380 del 31. 12. 1990.

⁽⁴⁾ GU C 88 del 30. 3. 1993.

⁽⁵⁾ GU C 138 del 20. 5. 1994.

⁽⁶⁾ PV(95) 1258 del 26. 7. 1995, SEC(95) 1322/2 del 24. 7. 1995.

⁽⁷⁾ GU C 68 del 6. 3. 1996.

⁽⁸⁾ GU C 80 del 13. 3. 1997, pag. 8.

Con lettera del 20 febbraio 1997, la Grecia ha presentato le proprie osservazioni ed ha comunicato alla Commissione l'importo esatto del quale è necessaria l'approvazione della Commissione. I debiti attualmente a carico di Hellenic Shipyards ammontano a 112,6 miliardi di GRD. In tale importo sono compresi 11,765 miliardi che si riferiscono all'ordinaria amministrazione e resteranno nei conti del cantiere; 46,355 miliardi corrispondono a debiti per la costruzione di navi militari, una attività che non rientra nel campo d'applicazione del trattato CE; i rimanenti 54,525 miliardi di GRD (10,525 miliardi in più rispetto all'importo approvato inizialmente) rappresentano un aiuto e possono essere rimessi dal governo greco solo previa approvazione da parte della Commissione. La Commissione non avrebbe potuto dare la propria approvazione in base alle disposizioni della settima direttiva.

Il 2 giugno 1997 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (*). L'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti accordati a Hellenic Shipyards sotto forma di remissione dei debiti fino ad un importo massimo di 54 525 milioni di GRD, corrispondente ai debiti per le attività civili del cantiere, in essere alla data del 31 dicembre 1991 e maggiorati degli interessi e penalità di mora applicati fino al 31 gennaio 1996.

Como richiesto dalla Commissione, l'11 gennaio 1996 è stato presentato un piano operativo. Tale piano è stato elaborato da uno studio di consulenti internazionali indipendenti ed è volto a ristabilire la redditività economico-finanziaria di Hellenic Shipyards. Nel settembre 1996, la gestione del cantiere è stata affidata, attraverso una gara di appalto, ad una società privata indipendente incaricata specificamente di realizzare il piano operativo.

(*) GU L 148 del 6. 6. 1997, pag. 1.

Il piano è volto a ristabilire la competitività del cantiere mediante l'aumento della produttività e la modernizzazione. Il cantiere dovrebbe ridivenire redditizio nel 1998. I due principali elementi del piano operativo sono la riorganizzazione del lavoro ed un programma di investimento. Il numero dei dipendenti è sceso da 2 966 a 2 000 unità e il lavoro verrà organizzato in modo più flessibile e più razionale. Verranno effettuati investimenti per sostituire le attrezzature vecchie e obsolete con tecnologie moderne. Ciò dovrebbe comportare un aumento della produttività che permetterà al cantiere Hellenic di essere competitivo rispetto ai propri concorrenti, sia a livello nazionale che internazionale.

Per il momento, il piano viene eseguito come previsto per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e la gestione. Il programma di investimento non è ancora iniziato perché le passività del cantiere ne riducono l'affidabilità creditizia, impedendo quindi di reperire sul mercato i fondi necessari per il finanziamento. Una volta eseguito il programma, la ristrutturazione in corso verrà terminata e il cantiere dovrebbe ritornare redditizio.

La Commissione sottolinea infine il fatto che il regolamento (CE) n. 1013/97 è stato adottato dal Consiglio a condizione che non venissero concessi ulteriori aiuti a scopo di ristrutturazione ai cantieri contemplati dal regolamento. Di conseguenza, nessun aiuto alla ristrutturazione di questo tipo potrà essere in futuro concesso a questi cantieri.

Per i motivi sopra esposti, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, autorizzando l'aiuto alle condizioni descritte nella presente comunicazione. Se la Commissione riterrà che dette condizioni non siano state rispettate, potrà richiedere la sospensione del pagamento degli aiuti e/o il loro rimborso.»